



## COMUNE DI ATRI (Provincia di Teramo)

### SETTORE V – SVILUPPO SOCIALE E BENESSERE DELLA PERSONA

### **Bando di concorso generale anno 2010 per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica**

#### **Il Responsabile V° Settore – Sviluppo Sociale e Benessere della Persona**

*VISTA la Legge Regionale n°96/96 e successive modifiche ed integrazioni;*

*VISTA la Legge 06/03/1998, n°40;*

*VISTO il D.Lgs. n° 286/98 e successive modifiche ed integrazioni;*

*VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n°445;*

*VISTA la Legge Regionale 31/07/2001 n° 31;*

*VISTO il D.Lgs. n° 30 / 2007.*

#### **RENDE NOTO**

Che, ai sensi della L.R. 25.10.1996 n. 96 e successive modifiche e integrazioni, è indetto il Bando di Concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili nel Comune di Atri o che si renderanno tali nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva.

E' prevista la riserva del 15% degli alloggi per far fronte alle situazioni contemplate dall'art. 15 della L.R. 96/96 e successive modifiche e integrazioni.

I cittadini in possesso dei requisiti sottoelencati, residenti anagraficamente nel Comune di Atri o che vi svolgano prevalentemente la loro attività, interessati ad ottenere l'assegnazione dei predetti alloggi, dovranno presentare all'Ufficio protocollo del Comune di Atri o spedire A MEZZO RACCOMANDATA POSTALE A.R. con avviso di ricevimento, al Comune medesimo, domanda di partecipazione al concorso *compilata esclusivamente ed a pena di esclusione* su apposita modulistica (da ritirarsi presso l'Ufficio Sicurezza Sociale o prelevabile sul sito del Comune [www.comune.atri.te.it](http://www.comune.atri.te.it)) entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando e cioè il **15.07.2010**.

**Per i lavoratori emigrati all'estero detto termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni, e cioè entro il 13.09.2010, per i residenti nell'area europea, e di 90 giorni, cioè entro il 13.10.2010, per i residenti nei Paesi Extraeuropei.**

#### **REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO**

**A norma dell'art. 2 della L.R. 25.10.1996, n. 96, così come sostituito dall'art. 1 della L.R. 10.7.1998, n. 56, i requisiti per partecipare al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti:**

- a) Essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea;  
I cittadini extracomunitari sono ammessi se titolari della carta di soggiorno e quelli regolarmente soggiornanti, in possesso di permesso di soggiorno, almeno biennale e che esercitano una regolare attività lavorativa di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Atri salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi nel medesimo Comune.

**E' ammesso, altresì a partecipare al concorso il lavoratore emigrato con l'avvertenza che il cittadino emigrato, partecipando al presente Concorso, può concorrere all'assegnazione soltanto per il Comune prescelto presso l'Autorità Consolare esistente nel luogo di lavoro e non può partecipare ad altro bando di concorso di altro Comune.**

Per attività lavorativa principale s'intende quella dalla quale si ricava il maggior cospite di reddito;

- c) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito nel Comune di Atri.  
( E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate dalla legge 392/78 e successive modifiche ed integrazioni, la cui superficie utile, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq per un nucleo familiare composto di 5 persone, non inferiore a 95 mq per un nucleo familiare composto da 6 persone ed oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguata ai bisogni del nucleo familiare la superficie utile abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);
- d) Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località compreso l'ambito territoriale del Comune di Atri, il cui valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27.07.1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.  
(Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge 392/78 e con i parametri di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, art. 2, lett. d), L.R. 10.7.1998, n. 56 e successive modifiche);
- e) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio costruito a totale carico o con il concorso o con contributo o con finanziamento agevolato in qualunque forma concessi, dallo Stato o da altro Ente pubblico, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.  
( Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita).
- f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del Bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni.  
Tale reddito, riferito alla famiglia tipo di due componenti è pari a **€ 12.923,82**. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo è ridotto di **€ 516,46** per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di **€ 3.098,74**. La presente disposizione non si applica ai figli a carico in quanto, per questi, analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici.

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma fiscalmente imponibile di tutti i componenti il nucleo stesso. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale presentata entro luglio 2009 (è cioè quello dell'anno 2008), di tutti i componenti famigliari.

Nel computo del reddito imponibile sono escluse le indennità una tantum percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per soggetti inabili;

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado.

Sono considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e si sia instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso (comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche)

Per il coniuge non legalmente separato anche se non richiedente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere indicati ugualmente, con riserva di presentare successivamente la dichiarazione attestante l'avvenuta sentenza di separazione.

**In caso di redditi derivanti da assegno di mantenimento, si precisa che sono imponibili solo gli importi erogati al coniuge separato, mentre non lo sono gli importi per il mantenimento dei figli. (E' necessario in tal caso, produrre copia della sentenza di separazione omologata o equivalente titolo).**

Nel caso di nuclei famigliari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, il reddito annuale complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso.

Lo stato di "nubendo" deve essere comprovato da apposita autocertificazione firmata da entrambi i fidanzati.

**Vanno ugualmente dichiarati i redditi derivanti da attività lavorativa saltuaria e non certificati, che vengono equiparati a redditi di lavoro autonomo e vanno pertanto indicati nella casella riferita al lavoro autonomo.**

- g) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c),d),e) f), g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente, come determinato dalla Regione Abruzzo.

**Le domande di partecipazione al presente concorso debbono essere compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Atri ed in distribuzione presso l'Ufficio Servizi Sociali dello stesso Comune nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30 o scaricabili dal sito del Comune [www.comune.atri.te.it](http://www.comune.atri.te.it)**

Le domande devono essere acquisite agli atti del Comune di Atri entro il termine di scadenza del bando. Per le domande trasmesse a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale.

**Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato.**

#### **AUTOCERTIFICAZIONE**

La certificazione relativa ai dati anagrafici, cittadinanza, stato civile e residenza, attestata con documenti di riconoscimento in corso di validità, viene resa con l'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati dichiarati come sopra.

Le dichiarazioni mendaci sono perseguite penalmente con la perdita immediata, da parte del concorrente, dei benefici derivanti dal presente bando.

#### **DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI CUI ALL'ART.2 L.R. 96/96, MODIFICATO CON L'ART. 1 DELLA L.R. N°56 DEL 10/7/98**

Dichiarazioni e documentazione indispensabili per tutti i richiedenti, indistintamente:

1. Dichiarazione sostitutiva da cui risulti il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea  
i cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea : attestato di soggiorno permanente;
2. Per i cittadini stranieri extracomunitari: carta di soggiorno di cui all'art. 7 legge 40/98 e successive modifiche e integrazioni o permesso di soggiorno , almeno biennale, e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, nonché dichiarazione reddituale o certificato rilasciato dal datore di lavoro, in caso di lavoro subordinato o certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, in caso di lavoro autonomo;

#### **I cittadini non residenti nel Comune di Atri devono presentare:**

- a) Dichiarazione del datore di lavoro indicante il Comune di lavoro se lavoratori dipendenti;
  - b) Attestato della Camera di Commercio indicante il Comune di lavoro, se lavoratori autonomi;
  - c) Dichiarazione del datore di lavoro per i dipendenti destinati a prendere servizio in nuovi insediamenti industriali;
  - d) Dichiarazione consolare attestante la condizione di emigrato e la scelta dell'ambito territoriale di partecipazione al concorso, se emigrati;
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di tutti i componenti del nucleo familiare, attestante il reddito percepito nell'anno 2008. Tali dichiarazioni dovranno essere accompagnate da idonea certificazione reddituale dell'anno 2008 (CUD 2009,730/2009 ,UNICO/2009, ecc.). Per tutti i membri del nucleo familiare non occupati, idonea certificazione attestante lo stato di non occupazione;
  4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di tutti i componenti il nucleo familiare, attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti c), d),e), f), del presente bando;
  5. Autodichiarazione o presentazione del certificato medico dei figli concepiti entro la data di

scadenza del bando di concorso. Il verificarsi dell'evento della nascita è da comunicarsi entro 30 ( trenta ) giorni dal parto.

6. Eventuale certificato dell'autorità competente da cui risulti la presenza nel nucleo familiare:
  - a) Di soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo o cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a due terzi;
  - b) Di figlio disabile a carico;
7. Dichiarazione sostitutiva comprovante la qualità di cittadino italiano profugo e il possesso dei requisiti di cui alla Legge 26.12.1981 n. 763.
8. Dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di cittadino italiano lavoratore emigrato all'estero che rientri in patria per stabilirvi la propria residenza.

Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2, L.R. 96/1996, sostituito dall'art. 1 della L.R. 10.7.1998, n. 56, devono essere corredate, ove occorra, da idonea documentazione necessaria per la determinazione del valore locativo dell'immobile o degli immobili.

I predetti documenti, in carta libera, devono essere presentati contestualmente alla domanda.

**Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegati anche tutti quei documenti atti a comprovare la necessità di ottenere l'assegnazione di un alloggio e più precisamente:**

#### **Situazioni di grave disagio abitativo**

- I. Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data del bando, in baracca, soffitta, bassi e simili, centro di raccolta, dormitorio pubblico, o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi regolamentari: **Certificato della A.S.L. del Comune indicante la descrizione particolareggiata della situazione abitativa e le condizioni dell'immobile in atto occupato dal richiedente.** La condizione del biennio di permanenza non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;
- II. Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data del presente bando, con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due persone, che utilizzano gli stessi servizi: **Certificato della A.S.L. del Comune indicante la descrizione particolareggiata della situazione abitativa e dei vani dell'alloggio in atto occupato dal richiedente.**

#### **Situazioni di disagio abitativo**

- III. Per i richiedenti che abitano col proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data del presente bando, in alloggio sovraffollato: **certificato della A.S.L. del Comune indicante la descrizione particolareggiata dei vani dell'alloggio in atto occupato dal richiedente e situazione generale delle condizioni abitative;**
- IV. Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data del presente bando, un alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con

normali interventi di manutenzione: **Certificato della A.S.L. del Comune indicante la descrizione particolareggiata delle condizioni dell'immobile in atto occupato dal richiedente;**

- V. Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, alla data del presente bando, in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di : a) provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; b) di verbale di conciliazione giudiziaria; c) di ordinanza di sgombero; d) di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio: **Copia autentica del provvedimento di rilascio con precisa indicazione dei motivi della intimazione**
- VI. Per i richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti portatori di handicap gravi: **Certificato del servizio di Medicina Legale e del Lavoro dell'Azienda competente per il territorio, A.S.L. del Comune attestante il riconoscimento della condizione da parte della Commissione sanitaria prevista dalla Legge n. 104/1992 ;**  
Per i richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti soggetti trapiantati d'organi : **Certificato rilasciato dalla A.S.L. attestante il riconoscimento della suddetta condizione.**
- VII. Per i richiedenti il cui nucleo familiare ha una anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno ( condizione di giovane coppia):  
**Certificato di matrimonio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la data presunta del matrimonio**  
Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata da comprovarsi prima dell'assegnazione, con certificato di matrimonio e di residenza.
- VIII. Per i richiedenti nel cui nucleo familiare si verifichi il concepimento di figli entro la data di scadenza del bando: **Autocertificazione o presentazione di certificazione medica che attesti la posizione di fatto (L.R. 31.07.2001 n. 31)**
- IX. Per i richiedenti facenti parte dei nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati, congiuntamente al nucleo familiare, da oltre un anno dalla data di pubblicazione del presente bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa):  
**Certificato di stato di famiglia con l'indicazione della data di rientro in Italia o dichiarazione del presunto rientro entro 1 anno dalla data di pubblicazione del bando.**
- X. Per i richiedenti profughi: **Autocertificazione attestante l'appartenenza a tale categoria.**

## **DOCUMENTI ED AUTOCERTIFICAZIONI**

Tutti i documenti prodotti in carta libera devono essere presentati contestualmente alla domanda, o a richiesta del Comune, in data non anteriore a quella di pubblicazione del bando di concorso, purchè i requisiti dichiarati siano posseduti alla data di scadenza del bando stesso.

**Tutti i certificati, tranne quelli rilasciati dalla asl competente, possono essere sostituiti da autocertificazioni ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. 445/2000, a condizione che vi siano indicate fedelmente tutte le notizie presenti nel certificato sostitutivo e richieste dall'ente.**

- a) tutti i certificati anagrafici che si vogliono sostituire con autocertificazione sono riassunti con la

- dichiarazione inserita nel modulo di domanda di partecipazione al bando di concorso;
- b) tutti gli stati, fatti o qualità da attestarsi con certificati possono essere riassunti in un'unica dichiarazione che contenga tutti i dati dei certificati originali e sostituiti, da verificarsi poi con i documenti originali;
- c) gli stati fatti o qualità conosciuti direttamente dall'interessato da attestarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativi **al matrimonio da celebrarsi entro un anno dalla data del bando e al rientro dell'emigrante sempre entro un anno dalla data del bando.**

*Sia le dichiarazioni di cui al punto a) che quelle di cui al punto b) non devono essere autenticate ma semplicemente sottoscritte dal richiedente. Invece quelle di cui al punto c) (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) devono essere sottoscritte in presenza dell'impiegato addetto che dovrà accertare l'identità di chi le rende, oppure se inviate per posta, accompagnata dalla copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità.*

**I documenti da rilasciarsi a cura della ASL competente, non possono essere sostituiti da autocertificazione.**

**Prima dell'emissione del provvedimento definitivo gli aventi diritto dovranno sostituire le autodichiarazioni con i documenti originali rilasciati dalle competenti autorità, mentre per le dichiarazioni definitivamente sostitutive di certificazioni gli accertamenti saranno eseguiti d'ufficio dall'Ente.**

**Si avverte che in caso di difformità non sarà emesso il provvedimento di assegnazione; l'aspirante sarà escluso dalla graduatoria definitiva e colui che ha dichiarato il falso sarà perseguito penalmente ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 445 / 2000.**

**Anche per gli aspiranti collocati in graduatoria l'ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e con le modalità da esso stabilite, di procedere a verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.**

#### **DOCUMENTI CHE SARANNO RICHIESTI AL MOMENTO DELL'ASSEGNAZIONE**

A tutti gli aspiranti assegnatari e ai componenti il nucleo familiare collocati utilmente in graduatoria sarà richiesta la dichiarazione relativa all'anno precedente quello di assegnazione di cui al punto 3) accompagnata dalla conseguente documentazione .

Il Comune, prima dell'assegnazione, provvederà d'ufficio all'accertamento della permanenza dei requisiti indicati nel presente bando, in capo ai predetti aspiranti assegnatari, salvo quanto previsto per i cittadini non residenti presso il Comune di Atri. A questi ultimi saranno nuovamente richiesti i documenti di cui al punto 2, aggiornati alla data di assegnazione. Inoltre gli aspiranti assegnatari collocati utilmente in graduatoria che si trovano nelle condizioni di cui ai punti I), II), III), IV), V), VI), VII) e IX) dovranno documentare le medesime.

#### **SONO ESCLUSI DAL CONCORSO:**

- I concorrenti che abbiano spedito o presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato. Per i moduli spediti tramite raccomandata A.R., farà fede il timbro postale;
- Chi abbia avuto precedentemente in assegnazione un alloggio di E.R.P. e l'abbia adibito ad attività illecite, rilevate in flagranza di reato.

#### **FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA RICORSI IN OPPOSIZIONE**

Le domande pervenute nei termini, saranno istruite dal Comune, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 96/96, che provvederà all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda.

Le domande con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, saranno trasmesse, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 96/96, all'apposita Commissione Provinciale di cui all'art. 7 della citata L.R. n. 96/1996 (modificato dall'art. 4 della L.R. 56 del 10.07.1998).

La suddetta Commissione, in base agli elementi risultanti dalle domande e dai documenti relativi, procederà alla redazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata, entro 15 giorni dalla sua formazione, nell'Albo Pretorio del Comune di Atri per 15 giorni consecutivi, oltre che nella sede dell'A.T.E.R. di Teramo e nelle Aziende con più di 100 dipendenti (ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata postale di Stato), e nelle altre sedi previste ai sensi della L.R. 96/1996 e s.m.i.

Contro la graduatoria provvisoria di assegnazione, compilata dalla Commissione Provinciale, gli interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Atri (e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione), possono inoltrare opposizione in carta legale alla Commissione stessa che provvederà, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formulerà la graduatoria definitiva, previa effettuazione in forma pubblica da parte del Presidente della Commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio (fatto salvo il disposto dell'art. 8 L.R. 96/1996 modificato dall'art. 5 della L.R. n. 56 del 10.07.1998).

La graduatoria definitiva sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e dalla data di pubblicazione costituirà provvedimento definitivo.

La graduatoria definitiva di cui sopra conserverà la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO per anni due e comunque sino a che non sarà modificata per effetto degli aggiornamenti, che saranno eseguiti in base a nuovi bandi integrativi, aperti sia ai nuovi aspiranti sia a coloro che intendano modificare la loro collocazione in graduatoria.

I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare, a pena di cancellazione dalla stessa, ogni quattro anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

#### **GRADUATORIA SPECIALE PER DIVERSAMENTE ABILI CON PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE.**

I nuclei familiari con presenza di soggetti diversamente abili gravi aventi problemi di deambulazione, da certificare da parte del Responsabile del Servizio di Medicina Legale e del Lavoro dell'Azienda A.L.S., sono collocati in una graduatoria d'ufficio speciale al fine dell'assegnazione in via prioritaria di alloggi collocati al piano terreno, nonchè di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche.

Si considera diversamente abile grave, il soggetto nelle condizioni di minorazione specificate dall'art.3, commi 1,2 e 3 dalla legge 5/2/92 n°104, riconosciuto tale con le modalità previste dall'art.4 della citata legge.

La predetta assegnazione, tuttavia, deve essere effettuata secondo i criteri previsti dagli artt. 2 e 13 della L.R. 96/96 modificata dagli artt. 1 e 6 della L.R. n°56/98. Si precisa che il diritto alla scelta prioritaria sussiste solo per coloro che, inseriti nella graduatoria speciale, sono collocati, altresì, in una posizione utile nella graduatoria generale, in rapporto agli alloggi disponibili alla data di assegnazione.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria è effettuata dal Comune di Atri ai sensi dell'art. 13 L.R. 96/96.

**RISERVA DI ALLOGGI E.R.P. PER SITUAZIONI DI EMERGENZA AI SENSI DELL'ART. 15 L.R. 96/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

Ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Atri proporrà alla Regione Abruzzo la riserva di una quota degli alloggi disponibili pari al 15%, che non potrà essere oggetto di assegnazione ai sensi del presente bando,

Gli appartamenti in parola, saranno assegnati anche a soggetti non inseriti in graduatoria che, tuttavia, si troveranno in specifiche situazioni di emergenza abitativa determinate da pubbliche calamità, sfratti, stato di profughi, trasferimenti di alloggi alle forze dell'ordine, o da altre gravi particolari esigenze individuate dal Comune stesso.

Le assegnazioni potranno essere effettuate in via provvisoria (non oltre due anni) o definitiva.

In tale ultimo caso dovranno sussistere i requisiti prescritti dalla L.R. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

**CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi dell'art. 25 della L.R. 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni, e tiene conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla L.R. 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per richiedere la modulistica ed avere informazioni ci si potrà recare presso il V Settore – Sviluppo Sociale e Benessere della Persona, sito in Piazza Duchi d'Acquaviva, 1° piano, solo ed esclusivamente durante l'orario di apertura al pubblico: dal lunedì a sabato, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 -recapito telefonico 085/8791225-8791210

La modulistica potrà anche essere prelevata dal sito [www.comune.atri.te.it](http://www.comune.atri.te.it)

Atri 17.05.2010

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Avv. Giammarco Marcone

IL PRESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Masciotta